

*Fondo patrimoniale: per la vendita dei beni, necessario il consenso di entrambi i coniugi*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013 (Pres., est. E. Manfredini)

**FONDO PATRIMONIALE – ALIENAZIONE DEI BENI DEL FONDO – CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI – NECESSITÀ  
- SUSSISTE**

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi: ne consegue che il ricorso proposto da uno solo dei coniugi, per la vendita di beni del fondo, in difetto di consenso dell'altro coniuge, è inammissibile.

Letti gli atti di causa;

Rilevato che la ricorrente chiede l'autorizzazione ex art.169 cod.civ. alla vendita dell'immobile (casa coniugale) sito in Comune di ..., Via .., di proprietà esclusiva della ricorrente a seguito degli accordi di separazione (e precedentemente di proprietà di entrambi i coniugi), costituito in fondo patrimoniale ex art.167 c.c. con atto notarile in data 23.12.2006;

Rilevato che nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale i coniugi hanno espressamente consentito la possibilità di alienare i beni costituenti il fondo, su accordo di entrambi i coniugi, senza necessità di autorizzazione giudiziale, nonostante la presenza di figli minori nati in epoca antecedente alla costituzione del fondo;

Rilevato che pertanto nel caso di specie non vi sarebbe necessità, per alienare il suddetto bene, dell'autorizzazione del Tribunale, ove i coniugi, che hanno costituito il bene in fondo patrimoniale, ne decidessero l'alienazione;

Rilevato che nel caso di specie consta dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata che il .. subordina il consenso all'alienazione del bene a che una quota del ricavato della vendita venga vincolata a favore dei figli, condizione non accettata dalla ..., cosicché difetta l'accordo dei coniugi in merito alla vendita del bene vincolato in fondo patrimoniale;

Evidenziato che a norma dell'art. 169 c.c. "Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare... beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi", e che nel caso di specie non vi è alcuna clausola nell'atto costitutivo del fondo che deroghi a detta norma;

Ritenuto pertanto che nel caso di specie la richiesta deve essere dichiarata inammissibile difettando una condizione dell'azione, ovvero il consenso di entrambi i coniugi all'alienazione del bene,

P.Q.M.

Visto l'art.169 c.p.c.

Dichiara inammissibile il ricorso qui proposto.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26.6.2013.

IL PRESIDENTE est.